

Comunicazione n. DME/1006270 del 29-1-2001

inviata al sig. ...

Oggetto: Quesito su vendite allo scoperto

Con riferimento al quesito posto dalla S.V. con lettera del ... concernente la materia in oggetto, si precisa quanto segue.

La normativa attualmente in vigore e la relativa regolamentazione emanata dalla Consob non pongono alcun esplicito divieto circa la possibilità di effettuare vendite allo scoperto. Dal punto di vista regolamentare, inoltre, non può ritenersi condizione necessaria per tale tipo di operatività la presenza di un mercato del c.d. prestito titoli.

Va tuttavia considerato che, come previsto dall'art. 29 del regolamento Consob n. 11522/98, "gli intermediari autorizzati si astengono dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza e dimensione". In questo senso, quindi, gli intermediari devono valutare l'opportunità di consentire ai propri clienti operazioni che, per loro natura, potrebbero risultare inadeguate.

Quanto all'ipotesi di mancata ricopertura delle posizioni allo scoperto entro la seduta di negoziazione, si precisa che l'intermediario è comunque tenuto a regolare nell'ambito del servizio di compensazione e garanzia le operazioni concluse per conto dei propri committenti e che la mancata copertura dei saldi debitori nell'ambito di tale servizio comporta, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Consob n. 11768/98, l'insolvenza di mercato dell'intermediario.

CONSOB
M. De Angelis *C. Salini*